

## Le modifiche al regolamento delegato (UE) n. 231/2013 alla luce della necessità di includere i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità

5 Agosto 2021

<b>PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO UE 231/2013.....</b>	<b>1</b>
<b>ARTICOLO 1.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 18.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 22.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 30.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 40.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 57.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 60.....</b>	<b>4</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>4</b>

### Premessa

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 agosto 2021 il regolamento delegato 1255/2021 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i GEFIA dovranno tenere conto.

### Le modifiche al regolamento Ue 231/2013

Il terzo considerando del regolamento evidenzia la necessità che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) devono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. I GEFIA dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 che, laddove si verificano, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. Per tale motivo e per garantire che le

procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni dei GEFIA riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche.

Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:

## Articolo 1

all'articolo 1 (Definizioni) sono aggiunti i seguenti punti 6 e 7:

**«6) “rischio di sostenibilità”: il rischio di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio;**

**7) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.**

## Articolo 18

all'articolo 18 (Diligenza dovuta) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

**«5. Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.**

I paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 18 prescrivono che il GEFIA deve applicare un grado di diligenza elevato nella selezione e nel monitoraggio continuativo degli investimenti, oltre ad assicurare di possedere una conoscenza ed una comprensione adeguate delle attività in cui il FIA è investito. Inoltre, il GEFIA deve istituire, attuare ed applicare politiche e procedure scritte in materia di diligenza dovuta e mette in atto disposizioni efficaci per assicurare che le decisioni di investimento prese per conto dei FIA siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e, laddove applicabile, ai limiti di rischio dei FIA.

**6. Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.»;**

## Articolo 22

all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

**«3. Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un'efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»;**

Il paragrafo 1 dell'articolo 22 prescrive che il GEFIA dispone di personale sufficiente provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per assolvere le responsabilità che gli sono attribuite.

## Articolo 30

all'articolo 30 (Tipi di conflitti di interesse) è aggiunto il seguente comma:

**«Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.»;**

## Articolo 40

all'articolo 40 (Politica di gestione del rischio), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

**«2. La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l'esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito.»;**

La precedente versione del paragrafo 2 così prevedeva "La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l'esposizione al rischio di mercato, di liquidità e di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito."

## Articolo 57

all'articolo 57 (Requisiti generali) , paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

**«Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»;**

Il primo comma dell'articolo 57 prevede che il GEFIA:

- a) istituisce, attua e mantiene procedure decisionali ed una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
- b) assicura che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
- c) istituisce, attua e mantiene idonei meccanismi di controllo interno concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli del GEFIA;
- d) istituisce, attua e mantiene un sistema efficace per quanto riguarda l'informativa interna e la comunicazione delle informazioni a tutti i livelli pertinenti del GEFIA nonché il flusso di informazioni con eventuali terze parti;
- e) conserva registrazioni adeguate e ordinate della sua attività commerciale e della sua organizzazione interna.

Il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.

## Articolo 60

all'articolo 60 (Controllo esercitato dall'organo di gestione, dall'alta dirigenza e dalla funzione di sorveglianza), paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):

**«i) sia responsabile dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a h).»**

Il paragrafo dell'articolo 60 prevede che il GEFIA assicura che l'alta dirigenza:

- a) sia responsabile dell'attuazione della politica generale di investimento per ogni FIA gestito, quale definita, laddove appropriato, nel regolamento, nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale;
- b) sorvegli l'approvazione delle strategie di investimento per ogni FIA gestito;
- c) sia responsabile di garantire che siano stabilite e attuate le politiche e procedure di valutazione di cui all'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE;
- d) sia responsabile di assicurare che il GEFIA sia dotato di una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità, anche se tale funzione è esercitata da terzi;
- e) assicuri e verifichi periodicamente che la politica generale di investimento, le strategie di investimento e i limiti di rischio di ogni FIA gestito siano applicati correttamente ed effettivamente e siano rispettati, anche se la funzione di gestione del rischio è esercitata da terzi;
- f) approvi e riesami periodicamente l'adeguatezza delle procedure interne per l'adozione delle decisioni di investimento per ogni FIA gestito, in modo da assicurare che tali decisioni siano in linea con le strategie di investimento approvate;
- g) approvi e riesami periodicamente la politica di gestione del rischio e le disposizioni, le procedure e le tecniche per l'attuazione di detta politica, tra cui il sistema di limiti di rischio per ciascun FIA gestito;
- h) abbia la responsabilità di stabilire e applicare una politica di retribuzione in linea con l'allegato II della direttiva 2011/61/UE.

## Conclusioni

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ovvero **il 23 Agosto 2021**

Esso si applica a decorrere dal **1° agosto 2022**.

Le modifiche al regolamento 231/2013 richiederanno pertanto i seguenti interventi:

- a) Revisione del processo decisionale di investimento prevedendo l'introduzione delle modalità con le quali il GEFIA tiene conto dei fattori di sostenibilità tra i criteri di selezione dell'impresa target;

- b) Revisione della policy di gestione dei conflitti di interesse al fine di includere i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni;
- c) Revisione della policy di gestione dei rischi affinché includa, per ogni FIA gestito, l'esposizione al rischio di sostenibilità oltre agli altri rischi;
- d) Rivedere l'intero set procedurale al fine di tenere conto dei rischi di sostenibilità;
- e) Includere nelle attività di controllo esercitate dall'alta dirigenza i rischi di sostenibilità.

Tema srl